

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 17 – 6609/2018

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Modifica sostanziale dell’impianto regeneration di preparazione al riutilizzo e recupero di RAEE”*

Comune: Vinovo

Proponente: ASTELAV s.r.l.

**Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

*Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*

**Premesso che:**

- in data 20/12/2017 la Società Astelav s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Vinovo in Via Cavour 20 e Partita IVA 00498240019 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di *“Modifica sostanziale dell’impianto regeneration di preparazione al riutilizzo e recupero di RAEE”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 bis dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 5708 del 15/01/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per il medesimo progetto il proponente in data 19/12/2017 ha presentato istanza di modifica sostanziale dell’autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai due procedimenti di verifica di VIA e di modifica sostanziale dell’autorizzazione unica sono state integrate in un’unica data della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15/02/2018;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi;
- l’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;

**Rilevato che:**

*Localizzazione e stato di fatto*

- l’area oggetto dell’intervento si trova in Comune di Vinovo in Via Cavour n. 20 (Foglio 1

---

**AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

**Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali**

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

particella 108) dove il proponente opera prevalentemente nel settore della ricambistica per elettrodomestici;

- con D.D. n. 224-24159 del 29/06/2016 lo stabilimento è stato anche autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (progetto denominato rigeneration) allo svolgimento delle attività di ricondizionamento di rifiuti non pericolosi da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nello specifico lavatrici e lavastoviglie, per reimmetterle sul mercato, sia come elettrodomestico sia come pezzo di ricambio, destinando solo le componenti non riutilizzabili al recupero;
- i rifiuti gestiti sono codificati con i codici CER 160214 e 200136 e le attività svolte codificate come attività R5 e R13 di cui all'Allegato C, Parte IV del D.lgs 152/2006;
- è stata autorizzata una capacità massima di deposito di 2,5 t ed una movimentazione annua di 1.100 t;

#### *Stato di progetto*

- gli interventi di modifica prevedono l'estensione delle attività già svolte anche su rifiuti RAEE pericolosi (quali frigoriferi, congelatori, asciugatrici e lavasciuga a pompa di calore), con conseguente aumento della potenzialità dell'impianto, della capacità della messa in riserva e delle necessarie modifiche nel layout impiantistico;
- i nuovi rifiuti gestiti sono codificati con i codici CER 160211\*, 160213\*, 200123\*, 200135\*;
- è prevista una nuova capacità massima di deposito di 11 t ed una nuova movimentazione annua di 4.000 t;

#### **Considerato che:**

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

#### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- come già evidenziato, il proponente in data 19/12/2017 ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai due procedimenti di verifica di VIA e di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state integrate in un'unica data della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15/02/2018;

#### **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

##### **Pianificazione Comunale**

- l'area oggetto dell'intervento ricade in area urbanistica BI "Zona destinata ad attività artigianali produttive esistenti";

##### **Vincoli e fasce di rispetto**

- l'area non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale;

#### **3. dal punto di vista progettuale**

- il progetto è coerente con i principi europei e nazionali di gestione dei rifiuti che incentivano e

- promuovono forme di recupero e riutilizzo;
- è stato dato atto di una corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- in sede di conferenza dei servizi è stato chiarito che:
  - non verranno prodotti rottami che cessano la qualifica di rifiuto;
  - non verranno smontati condensatori;
  - non verranno recuperati né reimmessi sul mercato frigoriferi con impianto a CFC;

#### **4. dal punto di vista ambientale**

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- considerata la tipologia delle attività svolte non si rilevano criticità legate alla collocazione in produttiva sebbene si ravvisi la presenza di aree residenziali prossime allo stabilimento;

#### *Emissioni in atmosfera*

- dall'attività non si generano emissioni diffuse e/o convogliate;

#### *Gestione reflui ed acque meteoriche*

- dallo stabilimento non si originano "acque reflue industriali";
- la gestione dei rifiuti avviene esclusivamente in area coperta all'interno del capannone; non è necessaria l'approvazione del Piano di Prevenzione Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*";

#### *Viabilità*

- per quanto riguarda il traffico veicolare, si prevede che a pieno regime il traffico indotto sarà costituito al massimo da due camion al giorno di medie dimensioni, uno in entrata e uno in uscita.
- considerata la movimentazione annua prevista, la viabilità esistente risulta sufficiente a garantire il flusso di mezzi attuale implementato da quello derivante dalla modifica proposta;

#### *Rumore*

- l'attività non comporta alcuna modifica al clima acustico aziendale; saranno impiegati esclusivamente utensili da banco la cui rumorosità rispetto al tempo di utilizzo trascurabile ai fini di una valutazione di clima acustico aziendale;
- anche l'aumento del traffico veicolare si considera trascurabile ai fini del rumore ambientale complessivo dello stabilimento;
- non si ritiene dunque necessario richiedere relazione previsionale di impatto acustico né prescrivere rilievi fonometrici;

#### **Ritenuto che:**

- considerata la tipologia delle attività svolte non si rilevano criticità legate alla collocazione in area produttiva sebbene si ravvisi la presenza di aree residenziali prossime allo stabilimento;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa

- determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 20/12/2017, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

#### **Adempimenti**

- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori, se previsti, e la data di entrata in esercizio dello stabilimento secondo le previsioni di progetto;

#### **Visti:**

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la l.r. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di *"Modifica sostanziale dell'impianto rigeneration di preparazione al riutilizzo e recupero di RAEE"* presentato in data 20/12/2017 dalla Società Astelav s.r.l. - con sede legale in Vinovo in Via Cavour 20 e Partita IVA 00498240019 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e smi), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 07/03/2018

**Il Dirigente del Servizio**  
*Ing. Massimo Vettoretti*